

BANDO PER IL CONCORSO DI
IDEE PER LA CREAZIONE DEL
NUOVO MARCHIO E LOGOTIPO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

FIH

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY VIALE TIZIANO 74 00196 ROMA

Sommario

BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE DI UN NUOVO MARCHIO E LOGOTIPO FIH.....	2
<i>PREMESSA</i>	<i>2</i>
<i>Art. 1 Oggetto del concorso.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 Funzione del marchio e logotipo.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 Ente banditore e Segreteria del concorso.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 Condizioni di partecipazione al concorso.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 Caratteristiche del logo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Modalità di partecipazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 Procedura di valutazione del logo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Criteri di valutazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Premi ed assegnazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Accettazione del bando e cessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Diritti dei terzi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Informativa trattamento dati personali</i>	<i>5</i>
ADDENDUM - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016).....	6
ART. 80 MOTIVI DI ESCLUSIONE	6
ALLEGATI	11
Modello A" (da usare per l'iscrizione singola)	11
Modello B (da usare per l'iscrizione di un gruppo).....	12
Modello C - DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SULLA PROPOSTA IDEATIVA	13
Modello D Consenso al trattamento	14

BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE DI UN NUOVO MARCHIO E LOGOTIPO FIH

CIG: ZC631A49E0

PREMESSA

Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Federale n. 33.2 del 29 aprile 2021 è indetto un concorso per l'ideazione di un nuovo marchio e logotipo da remunerare con il riconoscimento di un premio - al primo classificato - pari ad € 1.500,00.

Lo svolgimento della procedura è improntato ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 1 Oggetto del concorso

Il Concorso è finalizzato all'acquisizione delle migliori proposte ideative per la creazione del nuovo marchio, del logotipo e dell'immagine grafica coordinata (di seguito logo) della Federazione Italiana Hockey (d'ora in poi FIH).

Il Concorso di idee è disciplinato dalle norme del presente bando.

La FIH ha lo scopo di:

1. promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell'Hockey su Prato;
2. sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione ai Giochi Olimpici,
3. promuovere la massima diffusione della pratica dell'Hockey in ogni fascia di età,
4. attuare principi per la lotta dello sport contro l'esclusione, la disuguaglianza, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;
5. attuare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti.

Art. 2 Funzione del marchio e logotipo

Il logo è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo della FIH. A titolo esemplificativo potrà essere utilizzato nei documenti cartacei e telematici, nell'abbigliamento sportivo delle rappresentative nazionali, nell'attività comunicativa e promozionale.

Per tali finalità è necessario che il logo sintetizzi in maniera chiara i concetti evidenziati nel comma precedente, che stanno alla base del suo scopo.

Art. 3 Ente banditore e Segreteria del concorso

La Segreteria del concorso è costituita presso la propria sede di Viale Tiziano 74, 00196 Roma.

Richieste di chiarimento e informazioni sono da inoltrare in forma scritta all'indirizzo e-mail segreteria@federhockey.it

La FIH mette a disposizione dei concorrenti il Bando di concorso all'indirizzo internet www.federhockey.it.

Art. 4 Condizioni di partecipazione al concorso

La partecipazione al concorso d'idee è gratuita e aperta a tutti.

Sono ammesse proposte presentate anche da gruppi, con indicazione del capogruppo referente. Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più gruppi. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un'unica proposta creativa.

I concorrenti non possono divulgare, pubblicare o far pubblicare il logo o parte di esso prima che vengano resi noti gli esiti del lavoro della Commissione e, se quest'ultimo sarà necessario del sondaggio.

Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.

Il modulo di richiesta e la documentazione relativa dovranno essere inoltrati nel rispetto delle modalità indicate dal bando.

Art. 5 Caratteristiche del logo

Il logo dovrà essere sviluppato in forma vettoriale, secondo i seguenti criteri concettuali e formali:

- a) inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso;
- b) non infrangere o violare i diritti di terzi (ad es.: copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale);
- c) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;
- d) un'ideazione dovrà includere la dicitura "Federazione Italiana Hockey"
- e) non dovranno essere utilizzati simboli di "clip art" e "art work" relativi ad altre realizzazioni;
- f) dovrà avere requisiti di leggibilità, semplicità, praticità, originalità e riproducibilità con consuete tecniche di stampa in quadricromia e in bianco e nero;
- g) versatilità, trasferibilità e adattamento ai vari supporti multimediali, pagine web, superfici piccole e grandi, cartellonistica, segnaletica, gadgets, bandiere, pin, tessuti e attrezzatura sportiva in genere;
- h) riducibilità o ingrandimento senza perdita della forza comunicativa;

Art. 6 Modalità di partecipazione

La proposta deve essere presentata alla FIH esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo federhockey@pec.it da casella di posta elettronica certificata, recante nell'oggetto la dicitura: "Concorso di idee per la creazione del nuovo logo FIH".

La proposta dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione redatta secondo il format allegato A (oppure B se si tratta di un gruppo), firmata e scansionata in formato .pdf con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (e dei componenti se si tratta di un gruppo). E' ammessa anche la firma digitale;
2. una relazione descrittiva che illustri le motivazioni e le scelte dell'idea progettuale. Il file dovrà essere nominato: "relazione_[nomeproponente].pdf (ad es.: *relazione_marior.pdf*);
3. un file contenente il logo in formato *.tif -*jpg -*.pdf -*.pdfx "; il file dovrà essere nominato: "logo1_[nomeproponente].pdf,
4. un file contenente il logo in formato vettoriale in formato *.eps - *.pdf; Il file dovrà essere nominato: "logo2_[nomeproponente].pdf, ;
5. la dichiarazione di originalità e cessione dei diritti sulla proposta ideativa (allegato mod. C);
6. il consenso al trattamento dei dati personali (allegato MOD.D).

La partecipazione all'iniziativa è volontaria e gratuita.

Art. 7 Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione

Il materiale dovrà pervenire in FIH entro il **30 giugno 2021**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della dichiarazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, il Presidente di gara dispone che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione. Non sono sanabili false dichiarazioni.

Art. 8 Procedura di valutazione del logo

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente Federale, costituita da un presidente, da un massimo di sei componenti e da un segretario verbalizzante.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per FIH. La Commissione potrà riunirsi anche in modalità di comunicazione a distanza.

Sulla base dei criteri di cui all'art. 10, la Commissione individuerà le dieci migliori proposte da sottoporre al Consiglio Federale, il quale delibererà in merito stabilendo la classifica definitiva.

Il primo classificato risulterà vincitore del concorso,. Il giudizio della Commissione e la delibera del Consiglio Federale sono motivati, inappellabili e insindacabili.

Il Consiglio Federale potrà non proclamare alcun vincitore qualora nessuna proposta sia ritenuta idonea. In questo caso i premi di cui all'art. 11 non saranno assegnati.

L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito web della Federazione www.federhockey.it .

Art. 9 Criteri di valutazione

La valutazione dell'idea progettuale da parte della Commissione avverrà sulla base dei seguenti criteri e assegnando i punteggi in una scala da uno a cinque per ciascuno di essi:

- 1) qualità e pertinenza dell'elaborato sul piano estetico e creativo;
- 2) congruenza dei diversi livelli di comunicazione: iconica, simbolica, grafica;
- 3) efficacia e immediatezza comunicativa;
- 4) presenza e qualità di eventuali elementi destinati ad attivare significati secondari;
- 5) relazione illustrativa di indicazione delle motivazioni e scelte dell'idea progetto;

In assenza di proposte ritenute sufficientemente valide, la Commissione potrà riservarsi di non stilare nessuna classifica da sottoporre al Consiglio Federale.

Anche in presenza di un'unica proposta valida, la gara potrà essere aggiudicata.

Art. 10 Premi ed assegnazione

Sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dal Consiglio Federale, sarà proclamata la proposta vincitrice del concorso e sarà disposta l'assegnazione dei seguenti premi in denaro:

1° Classificato euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

dal 2° al 5° Classificato euro 300,00 (trecento/00);

dal 6° al 10° Classificato euro 100,00 (cento/00)

Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre attribuire menzioni speciali, senza riconoscimento economico. L'erogazione dei premi, in caso di gruppi, avverrà nei confronti del capogruppo.

L'importo assegnato è considerato al lordo degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge, quale corrispettivo onnicomprensivo, anche per l'utilizzazione economica del logo.

Art. 11 Accettazione del bando e cessione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando e delle leggi vigenti in materia. Gli utenti partecipanti al Concorso accettano di cedere il diritto di proprietà e i diritti di sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale connessi al logo e rinunciano espressamente a rivendicare qualsiasi diritto connesso allo stesso.

Art. 12 - Diritti dei terzi

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza sono sollevati da ogni responsabilità sia la FIH sia i componenti la Commissione da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati.

Art. 13 Informativa trattamento dati personali

I dati personali dei soggetti partecipanti al Concorso di idee acquisiti dalla Federazione saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente bando, ai sensi del Reg. EU 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dati personali è la Federazione Italiana Hockey. Si prega di consultare l'informativa presente sul sito all'indirizzo <http://www.federhockey.it/privacy.html>.

ADDENDUM - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016)

ART. 80 MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta

di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ALLEGATI

Modello A" (da usare per l'iscrizione singola)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (concorrente singolo)

Spett.le Federazione Italiana Hockey
federhockey@pec.it

OGGETTO: *Concorso di idee per la creazione del nuovo logo FIH.*

Il sottoscritto*..... nato a
il..... Residente a
Via.....cap.....
Codice fiscale.....P.IVA.....
Tel.....
e-mail.....

in qualità di concorrente singolo con la presente

CHIEDE:

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato.

Data.....

(firma)

**Allegare fotocopia fronte/retro del documento d'identità.*

Modello B (da usare per l'iscrizione di un gruppo)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(capigruppo del gruppo di partecipazione)

Spett.le Federazione Italiana Hockey
federhockey@pec.it

OGGETTO: Richiesta di iscrizione di un gruppo al "Concorso di idee per la creazione del nuovo logo FIH."

Il sottoscritto..... nato a
il..... Residente a
Via.....cap.....
Codice fiscale.....P.IVA.....
Tel..... e-mail.....

in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente

CHIEDE:

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato.

A tal fine sotto la propria responsabilità DICHIARA: che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente il concorso è il seguente:

presso.....
Indirizzo.....
Tel..... e-mail.....

Che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i signori*:

.....nato a
il..... residente a.....
via.....n.....

.....nato a
il..... residente a.....
via.....n.....

.....nato a
il..... residente a.....
via.....n.....

Data.....

(firma)

*Allegare fotocopia fronte/retro del documento d'identità di ciascun componente del gruppo.

Il sottoscritto..... nato a
il..... Residente a
Via.....cap.....
Codice fiscale.....P.IVA.....
Tel..... e-mail.....

- In qualità di singolo operatore economico
 in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente

DICHIARA

- che la proposta presentata è stata creata esclusivamente per il concorso in oggetto;
- che la proposta ideativa è nuova, distinta e originale e non viola alcun diritto di proprietà intellettuale e/o di altra natura di terzi;

SI IMPEGNA

- a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata o proposta, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi;

e in caso di designazione come vincitore ed assegnazione del premio

CEDE IRREVOCABILMENTE E DEFINITIVAMENTE

Alla Federazione Italiana Hockey tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione economica sul logo e sui materiali presentati.

Riconosce altresì che la Federazione Italiana Hockey potrà apportare direttamente oppure richiedere al vincitore di apportare modifiche strettamente necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo.

Luogo e data

Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto _____, c.f. _____,

- In qualità di singolo operatore economico

- in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente

letto e preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla Federazione Italiana Hockey (<http://www.federhockey.it/privacy.html>) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), presto il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali categorie particolari di dati e di essere consapevole che gli stessi saranno raccolti e trattati da FIH, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _____, data _____

Firma _____